

COMUNICATO STAMPA

Roma 13 maggio 2013

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e all'articolo 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F.

- BORGHINI Andrea, legale rappresentante pro-tempore della società Carrarese Calcio S.r.l.;
- TROMBELLA Lorenzo, legale rappresentante pro-tempore della società Carrarese Calcio S.r.l.;
- BOTTICI Cristiano, legale rappresentante pro-tempore della società Carrarese Calcio S.r.l.;

per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, come indicato in sede di ammissione al campionato 2012/2013, per finalità diverse.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la CARRARESE CALCIO S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti

il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e all'articolo 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F.

• il sig. ZAMPETTI Maurizio, legale rappresentante pro-tempore della Società Foligno Calcio S.r.l.,

per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la FOLIGNO CALCIO S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e all'articolo 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F.

• il sig. COSENTINO Giuseppe, legale rappresentante pro-tempore della Società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.,

per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

• la CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.